

Legge regionale 18 luglio 1977 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

## **Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.**

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 16, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **CAPO I**

#### *Edilizia scolastica*

#### **Art. 1**

Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

<<Le opere di riparazione possono comprendere:

- a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
- b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati >>.

#### **Art. 2**

Tra il primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è inserito il seguente comma:

<<La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:

- a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
- b) delle opere di completamento e degli impianti. >>

### **Art. 3**

Al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

<<In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale >>.

### **Art. 4**

Le parole << di edifici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >> del terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono sostituite con le seguenti:

<<degli edifici previsti dal comma precedente >>.

Alla fine dello stesso articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

<<A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale non superiore al 5% del costo delle opere stesse. >>

### **Art. 5**

Al primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono soppresse le parole:

<<mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >>.

### **Art. 6**

Dopo l' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono aggiunti i seguenti articoli:

### **<< Art. 9 bis**

Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.

A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' articolo 8 della presente legge.

### **Art. 9 ter**

L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l' anno scolastico 1976 - 1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.

L' intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l' arredamento. >>

### **Art. 7**

Il titolo del Capo IV della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è modificato come segue:

*<< Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate ecostruzioni di edilizia tradizionale. >>*

**Art. 8**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**Art. 9**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**Art. 10**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 37/1984

**Art. 11**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**Art. 12**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

### **Art. 13**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

### **Art. 14**

Il V comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è modificato come segue:

<<A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;

b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20. >>

### **Art. 15**

Dopo l' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente articolo:

**<< Art. 10 bis**

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie. >>

## **CAPO II**

### *Formazione professionale*

#### **Art. 16**

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

2 Partizione di cui fa parte l'art. 16, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

## **CAPO III**

### *Disposizioni finanziarie*

#### **Art. 17**

Gli oneri previsti dall' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.

Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 9 ter della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5073 con la denominazione: << Spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica degli

alunni sfollati dalle zone terremotate >>.

Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Il precitato capitolo 5073 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l' articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

### **Art. 18**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 37/1984

### **Art. 19**

In relazione al disposto di cui all' articolo 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 5102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene così modificata:

<<Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria, nonché ai benefici di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati >>.

In relazione al disposto di cui all' articolo 14 della presente legge, la denominazione del capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 è modificata come segue:

<<Spese o rimborsi per l' approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento, nelle zone colpite dal terremoto >>.